



COMUNE DI PAVIA

Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 su misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti. Approvazione

IL SINDACO NELLA SUA QUALITÀ DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Visti:

- ✓ l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, attuata entro l'ordinamento domestico dal d.lgs. 13/08/2010, n. 155;
- ✓ la Legge Regionale 11/12/2006, n. 24 recante "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*";
- ✓ le dd.G.R. 11/09/2013, n. 593 e 02/08/2018, n. 449, di approvazione del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e del suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- ✓ la d.G.R. 28/09/2020, n. 3606 di approvazione delle nuove disposizioni sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- ✓ l'ordinanza 08/01/2021, n. 675 della Regione Lombardia relativa alle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- ✓ la d.G.R. 20/06/2022, n. 6545 della Regione Lombardia relativa alla limitazione della circolazione dei veicoli euro 4 diesel a partire dal 01/10/2022;
- ✓ l'Ordinanza sindacale 05/03/2021, PG. n. 25027 relativa a "*Qualità dell'aria-Misure per il miglioramento-Disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19*";
- ✓ la d.G.R. 25/09/2023, n.1008 che ha approvato l'Allegato 3 sull'aggiornamento dei criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria, andando a modificare e a sostituire a partire dal **1 Ottobre 2023** le disposizioni definite dall'Allegato 4 della d.G.R. 28/09/2020, n. 3606;

Richiamati:

- ✓ la citata Legge Regionale 11/12/2006, n. 24, che detta norme per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente e stabilisce che la Giunta Regionale adotti disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- ✓ l'art. 13 della norma regionale, ove si dispone che la Giunta Regionale, nel rispetto delle

U
COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N.0130877/2023 del 25/10/2023



direttive comunitarie, determini le misure di limitazione alla circolazione, all'utilizzo dei veicoli e le relative modalità di attuazione, graduandole in ragione del carico di emissioni inquinanti dei veicoli e dello stato di qualità dell'aria;

- ✓ l'art. 22 della fonte legale regionale di regolazione, ove si dispone tra l'altro che la Giunta Regionale definisca le modalità d'attuazione delle misure prioritarie di limitazione dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi (cosiddetti "pre-Euro I"), degli autoveicoli detti "pre-Euro I" a benzina e diesel, degli autoveicoli alimentati a gasolio classificati come "Euro I";

Considerato che:

- ✓ la d.G.R. 28/09/2020, n. 3606 ha approvato:
 - a) i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli disponendo, nello specifico, anche la limitazione dei veicoli **Euro 4 diesel** nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 **a partire dal 11 gennaio 2021;**
 - b) le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e l'estensione delle limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe **Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In;**
 - c) le disposizioni inerenti ai veicoli di classe **Euro 1 benzina e Euro 4 diesel** appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di **adesione al servizio MoVe-In;**
 - d) i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2, lett. o) dell'Accordo di bacino padano 2017;
- ✓ l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 08/01/2021, n. 675 ha disposto la sospensione dell'avvio delle limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel al permanere dello stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19;
- ✓ l'Ordinanza sindacale 05/03/2021, PG. n. 25027 sulla "*Qualità dell'aria-Misure per il miglioramento-Disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19*", ha previsto disposizioni permanenti sulla circolazione veicolare, sull'istituzione del Servizio Move-In e sulle misure strutturali temporanee di superamento delle soglie limite giornaliere degli inquinanti
- ✓ il 31/03/2022 è cessato lo stato di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 e che, pertanto, a decorrere dal 01/10/2022 possono essere applicate ai veicoli euro 4/IV diesel le disposizioni già introdotte dalla d.G.R. 28/09/2020, n. 3606;
- ✓ la deliberazione della Giunta Regionale 20/06/2022, n. 6545 ha confermato l'avvio delle limitazioni per i veicoli di classe Euro 4 diesel introdotte dalla d.G.R. 28/09/2020, n. 3606 nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) nei comuni ricadenti in fascia 1, e nei 5 comuni con più di 30.000 abitanti di fascia 2 a partire dal 01/10/2022;
- ✓ la d.G.R. 25/09/2023, n.1008 ha previsto, con gli Allegati 1,2,3 modifiche alle limitazioni permanenti e temporanee al traffico veicolare e nuovi limiti chilometrici ai veicoli che aderiscono al servizio Move-in;
- ✓ le nuove disposizioni entreranno in vigore per l' **Allegato 1 a partire dal 01/04/2024**, per gli **Allegati 2 e 3 dal 01/10/2023;**

Ritenuto:

- ✓ di disporre che siano rispettate le misure strutturali permanenti sulla circolazione veicolare così come previsto dalla d.G.R. 28/09/2020, n. 3606 come implementata dalla d.G.R. 25/09/2023, n.1008 come nel dispositivo riportato in dettaglio



ORDINA

in tutto il territorio del Comune di Pavia, fino a nuove disposizioni:

a) sino al 31/03/2024:

A) MISURE STRUTTURALI PERMANENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE:

A1) Autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Codice della Strada") ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL. Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 19:30, esclusi giorni festivi infrasettimanali, come da disposizioni dell'Allegato 1 della d.G.R. 28/09/2020, n. 3606, per i seguenti veicoli:

- a) autoveicoli non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (veicoli detti "Euro 0 benzina o diesel");
- b) autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (veicoli detti "Euro 1/I benzina o diesel");
- c) autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (veicoli detti "Euro 2/II diesel");
- d) autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (veicoli detti "Euro 3/III diesel");
- e) autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif.98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif.98/69/CE B, 2001/1 CE rif.98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (anche con dispositivo antiparticolato) e alimentati a gasolio (veicoli detti *Euro 4/IV diesel*");

A2) il divieto di circolazione, per i motocicli e ciclomotori a due tempi, con riferimento alla seguente articolazione:

- a) divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno 24 ore su 24), per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0
- b) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 19:30, esclusi giorni festivi infrasettimanali, per i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.

A3) il divieto di circolazione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da lunedì alla domenica, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in tutta la regione, per i seguenti veicoli:

- a) autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel;
- b) motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;

A4) lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

A5) il servizio MoVe-In: In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliera di cui al punto A) è confermata la limitazione chilometrica Move-In alla circolazione dei veicoli più inquinanti monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all'interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L'adesione al



servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. 25/02/2019, n. 1318, 18/03/2019, n. 1396, 31/07/2019, n. 2055, 28/09/2020, n. 3606, 30/12/2020, n. 4173, 20/06/2022, n. 6545 e 11/07/2022, n. 6661 - comporta l'impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste. L'assegnazione delle soglie chilometriche annuali Move-In è riportata in Allegato 2 della d.G.R. 25/09/2023, n.1008.

b) a decorrere dal 01/04/2024:

B) MISURE STRUTTURALI PERMANENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE (ATTIVE DAL 01/04/2024):

B1) Autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Codice della Strada") ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL. Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 19:30, esclusi giorni festivi infrasettimanali, come da disposizioni dell'Allegato 1 della d.G.R. 25/09/2023, n. 1008, per i seguenti veicoli:

- a) autoveicoli non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (veicoli detti "Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel");
- b) autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (veicoli detti "Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel");
- c) autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (veicoli detti "Euro 2/II diesel");
- d) autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (veicoli detti "Euro 3/III diesel");
- e) autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif.98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif.98/69/CE B, 2001/1 CE rif.98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (anche con dispositivo antiparticolato) e alimentati a gasolio (veicoli detti "Euro 4/IV diesel");

B2) il divieto di circolazione, per i motocicli e ciclomotori a due tempi, con riferimento alla seguente articolazione:

- a) divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno 24 ore su 24), per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0;
- b) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 19:30, esclusi giorni festivi infrasettimanali, per i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1;

B3) il divieto di circolazione, per gli autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Codice della Strada") di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente



tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- a) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 diesel”);
- b) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I diesel”);
- c) omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”);

B4) lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

B5) il servizio MoVe-In: in alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui al punto A) è confermata la limitazione chilometrica Move-In alla circolazione dei veicoli più inquinanti monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all'interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo.

L'adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. 25/02/2019, n. 1318, 18/03/2019, n. 1396, 31/07/2019, n. 2055, 28/09/2020, n. 3606, 30/12/2020, n. 4173, 20/06/2022, n. 6545 e 11/07/2022, n. 6661 - comporta l'impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale.

Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste.

L'assegnazione delle soglie chilometriche annuali Move-In è riportata in Allegato 2 della d.G.R. 25/09/2023, n.1008.

ESCLUDE

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge Regionale 11/12/2006, n. 24 dalle limitazioni alla circolazione:

- ✓ veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- ✓ veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- ✓ i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa solo per i veicoli trasporto merci e persone di cat. N1, N2, N3, M2 e M3 di classe Euro 4 diesel con FAP efficace in grado di garantire emissioni di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (campo V.5 della carta di circolazione) fino al 30 Settembre 2024;
- ✓ veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del d.P.R. 16/12/1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale, rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- ✓ veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- ✓ motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/06/1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro1;



- ✓ veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario; – scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL), fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- ✓ veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale;

DEROGA

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 11/12/2006, n. 24, i seguenti veicoli:

- ✓ veicoli aderenti al servizio Move-In secondo le modalità previste nell'Allegato 2 della d.G.R. 25/09/2023, n.1008;
- ✓ veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- ✓ veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
- ✓ veicoli con a bordo almeno tre persone (*car pooling*);
- ✓ veicoli delle autoscuole utilizzati per le esecuzioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti previste ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

I Comuni **non possono concedere** deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

C) MISURE TEMPORANEE DI PRIMO LIVELLO - in caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 mg/m³ di PM₁₀, per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, attive **dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.**

C1) LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE imposto dal giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 n. 2055/2019, n. 3606/2020 e n. 1008/2023 con la seguente articolazione:

Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle 07:30 alle 19:30 dei seguenti veicoli:

- ✓ autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;



- ✓ autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe - ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina in modo esclusivo o bi-fuel;
- ✓ autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;
- ✓ divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

C2) MISURE OMOGENEE PER IL CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO LOCALE - divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la Classe 4 Stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

- ✓ divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 - *bis* del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii.rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
- ✓ introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- ✓ **divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue**, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto;

Sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento, tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF.

- ✓ invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
- ✓ potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

D) MISURE TEMPORANEE DI SECONDO LIVELLO - aggiuntive rispetto a quelle di PRIMO LIVELLO, in caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 mg/m3 di PM10, per 7 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui sette giorni antecedenti, attive dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.

D1) LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE – Nessuna limitazione aggiuntiva rispetto alle misure di cui al punto C1

D2) MISURE OMOGENEE PER IL CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO LOCALE: divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la Classe 5 Stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

Sono mantenute le stesse condizioni di esclusioni e deroghe previste nell'art. 13, della L. R. n. 24/2006, come riportate nella sezione esclusioni e deroghe di cui al paragrafo A) relativo alle misure strutturali permanenti, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive.



In caso di attivazione delle misure C.1 e D1 **non si applica l'esclusione** per i veicoli trasporto merci e persone di cat. N1, N2, N3, M2 e M3 di classe Euro 4 diesel con FAP efficace, prevista per le limitazioni permanenti di cui all'allegato 1 della D.g.r. n. 3606/2020, in ragione della necessità di ridurre le 10 emissioni non solo di polveri primarie ma anche di ossidi di azoto che concorrono alla formazione di particolato secondario che, in particolare, caratterizza gli episodi acuti di inquinamento atmosferico;

l'entrata in vigore delle misure di 1^a e 2^a Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti C1 – C2 – D1 – D2, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia come segue:

- se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Che il fermo si applica su tutti i tratti stradali situati nel territorio comunale comprese le strade provinciali e statali. AD ESCLUSIONE

- ✓ delle autostrade;
- ✓ delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla D.G.R. n. 19709/2004;
- ✓ dei tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
- ✓ Strade di penetrazione: tra le strade di cui ai precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle fermate periferiche dei mezzi pubblici:
 - viale Cremona da uscita Tangenziale Est a parcheggio "Amendola" viale Cremona;
 - viale Lodi da uscita Tangenziale Est a via Angelo Scotti;
 - via Vigentina da uscita Tangenziale Est a via Lorenzo Cassani, via Lorenzo Cassani da via Vigentina a accesso parcheggio area commerciale;
 - viale Repubblica da uscita Tangenziale Ovest e viale Certosa a via Alzaia (parcheggio fronte stadio) e piazzale Edgardo Verzoni;
 - da uscita Tangenziale Ovest, via Emilio Borloni, via dei Ricercatori, strada Privata Campeggi, piazza san Luigi Scrosoppi (parcheggio policlinico);
 - da uscita Tangenziale Ovest, via Abbiategrasso, rondò Vincenzo Brunacci, via Agostino Bassi sino a parcheggio;
- ✓ Strade di collegamento:
 - via Abbiategrasso, da via Adolfo Ferrata a via Agostino Bassi;
 - via Agostino Bassi;
 - strada Privata Campeggi;
 - via Troquato Taramelli, da via Agostino Bassi a via dei Ricercatori;
 - via dei Ricercatori;
 - via Adolfo Ferrata;
 - via Angelo Scotti;
 - via Giuseppe Saragat;
 - via Mario Ponzio;
 - via Carlo Emilio Aschieri;
 - via Maestri del Lavoro;



- Piazzale Fortunato Bianchi;
- ✓ **Parcheggi:**
 - parcheggio “Amendola” – viale Cremona;
 - parcheggio area industriale (Area P.I.P.);
 - parcheggio area commerciale via Vigentina;
 - parcheggio fronte stadio e parcheggio piazzale Edgardo Verzoni;
 - parcheggio Policlinico – piazza san Luigi Scrosoppi;
 - parcheggio via Agostino Bassi;

DISPONE

- ✓ **la trasmissione** della presente Ordinanza a:
 - Al Prefetto di Pavia;
 - Al Questore di Pavia
 - Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
 - Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
 - Al Settore 8 – Polizia Locale, Protezione civile e Trasporti;;
 - Al Settore 6 – Lavori pubblici, Manutenzioni, Espropri e Mobilità;
- ✓ **la sospensione** del provvedimento di fermo della circolazione per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quale gli scioperi del trasporto Pubblico Locale.

Per informazioni possono essere contattati i seguenti numeri telefonici del Comune di Pavia.

Polizia Locale 0382/5451

Ufficio URP : 0382 399501 – 399513

Sito del Comune di Pavia www.comune.pv.it

AVVISA CHE:

Avverso il presente provvedimento sono esperibili:

- ✓ Ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- ✓ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199

Il Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi

